



C.I.SA. 12

***CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
NICHELINO - VINOVO - NONE - CANDIOLO***

REGOLAMENTO CONSORTILE
CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI
ANZIANI AL COSTO DELLA RETTA
PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI

Approvato con Deliberazione del C.d.A. n 11 del 02/12/2013

S O M M A R I O

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - FINALITÀ	3
ART. 3 - ANZIANI INSERIBILI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.....	4
ART. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE IN CUI INSERIRE ANZIANI E RELATIVA PROCEDURA DI INSERIMENTO.....	5
ART. 5 - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO SOCIO ASSISTENZIALE.....	6
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA ASSISTENZIALE DELLA RETTA.....	11
ART 7 - RIVALSE	12
ART. 8 - NORME DI SALVAGUARDIA.....	12
ART. 9 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	12

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'inserimento di anziani nelle strutture residenziali a tempo indeterminato ed a tempo determinato definito "ricovero di sollievo".

Tale atto è redatto tenendo conto dei criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta socio-assistenziale, secondo le linee guida dettate dall'attuale normativa regionale: D.G.R. n° 17-15226 del 30/03/05, DGR 2-3520 del 31/07/2006 e dalla DGR 37-6500 del 23/07/2007.

ART. 2 – FINALITÀ

Secondo l'attuale quadro normativo appare ormai superato il modello organizzativo – gestionale basato sulla rigida separazione delle tipologie di strutture residenziali (R.A, RAF, RSA) poiché non concretamente rispondenti alle variegate esigenze connesse con le diverse fasi del percorso di salute e assistenziale dell'anziano.

La riorganizzazione della "risposta residenziale" in funzione del percorso assistenziale della persona, ha comportato l'individuazione di diversi livelli d'intervento relativi a ciascuna tipologia di bisogno assistenziale, ai quali le commissioni valutative distrettuali ed i servizio socio-sanitari devono riferirsi per l'individuazione del progetto personalizzato assistenziale più appropriato.

Il nuovo "modello integrato" di risposta ai bisogni dell'anziano che necessita di interventi socio – sanitari integrati è fondato sull'individuazione di tre fasce d'intensità assistenziale: bassa, media, alta (l'alta intensità prevede un ulteriore incremento prestazionale).

La fascia di intensità assistenziale è individuata nell'ambito del progetto personalizzato, che risulta essere lo strumento base del modello assistenziale, integrato fra area sanitaria ed area socio-assistenziale (D.G.R. n° 17 -15226 30/03/2005).

Nello specifico si tratta di modulare l'erogazione delle prestazioni di assistenza residenziale sulla base delle specifiche esigenze delle persone assistite, attraverso un modello di risposta fondato sulla variabilità quali-quantitativa degli interventi, che trova nel piano individualizzato d'assistenza la sua espressione operativa. Si riporta, in tal modo, **la persona e i suoi bisogni al centro del sistema e della rete dei servizi e delle relative prestazioni.**

ART. 3 - ANZIANI INSERIBILI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

L'inserimento di anziani in strutture residenziali segue due iter diversi a seconda che si tratti di:

- 1) anziani non autosufficienti con intensità assistenziale alta o media (previa autorizzazione della A.S.L.);
- 2) anziani parzialmente autosufficienti con bassa intensità assistenziale (previa autorizzazione ed integrazione da parte della ASL), a totale carico dei servizi sociali dell'Ente.

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

L'inserimento, con oneri a carico del Consorzio, in strutture residenziali di anziani non autosufficienti è effettuata previa attenta valutazione della situazione, dopo aver esperito tutte le ipotesi di permanenza a domicilio nell'ambito della rete di prestazioni dei servizi presenti sul territorio. I soggetti anziani valutati per una prestazione residenziale debbono possedere i seguenti requisiti:

- cittadini di età superiore ai 65 anni oppure di età inferiore se con patologie valutate dalla U.V.G. di competenza geriatrica, residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio;
- non autosufficienti che richiedono un elevato livello di assistenza tutelare, di interventi riabilitativi e di supporto sociale;
- parzialmente autosufficienti non in grado di gestire autonomamente la propria vita quotidiana e/o in stato di grave disagio socio-ambientale;
- non affetti da malattie acute in fase evolutiva o terminale per le quali necessiti un'assistenza di tipo sanitario continuativa;

I Servizi territoriali socio-sanitari procedono ad un'attenta verifica ed accertamento:

- 1) delle reali condizioni di salute dell'anziano onde identificare la tipologia dei bisogni del soggetto;
- 2) delle difficoltà a mantenere il soggetto presso il proprio domicilio o presso il domicilio di parenti nonostante l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare e/o contributi economici finalizzati a prestazioni di assistenza e/o servizi semiresidenziali;
- 3) delle difficoltà dei familiari a provvedere all'assistenza dell'anziano per motivi di salute, di lavoro, di spazio abitativo o per la gravità della situazione relazionale e socio-economica.
- 4) dell'impossibilità di procedere ad altri interventi assistenziali alternativi al ricovero.

Qualora l'inserimento in struttura appaia come l'unica ipotesi praticabile, i servizi territoriali segnalano la situazione alla Commissione di Unità di Valutazione Geriatrica, prevista dalla normativa, che valutate le condizioni sanitarie e sociali dell'interessato, secondo i predetti criteri, individuando le priorità ed attivando le procedure necessarie per dar corso all'inserimento in struttura residenziale.

ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI (BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE)

L'inserimento in strutture residenziali di soggetti parzialmente autosufficienti, in gravi situazioni di disagio sociale, con la conseguente integrazione retta, é da considerarsi intervento **straordinario**.

Il Consorzio, nella fattispecie, mette in atto progetti di sostegno al singolo/nucleo attraverso l'erogazione di assistenza domiciliare, contributi economici, attivazione di volontariato al fine di evitare l'inserimento in struttura residenziale.

Questa situazione determina, tuttavia, ai fini dell'assunzione del caso in eventuale residenza a bassa intensità assistenziale, degli oneri a carico del Consorzio.

I requisiti di massima orientativi per questa tipologia di bisogno sono:

- esplicita ed accertata richiesta dell'interessato/a;
- possesso della residenza nel territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio;
- età di norma superiore ai 65 anni oppure inferiore se con patologie valutate dalla U.V.G. di competenza geriatrica;
- assenza totale della rete familiare ed amicale (forte deprivazione sociale)
- difficoltà dei familiari ad assistere adeguatamente il congiunto per gravi e documentati motivi quali:
 - gravi patologie fisiche e/o psichiche,
 - gravi problemi di rapporto accertati dall'operatore,
 - gravi problemi familiari nel nucleo del parente: presenza di gravi patologie fisiche e/o psichiche invalidanti;
 - a parità di condizioni viene data la precedenza alle persone che sono in situazione di disagio sociale e/o hanno una sistemazione abitativa inadeguata (sfratto, barriere architettoniche, servizi esterni, ecc.).

ART. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE IN CUI INSERIRE ANZIANI E RELATIVA PROCEDURA DI INSERIMENTO

Anziani non autosufficienti

La struttura in cui inserire anziani non autosufficienti è effettuata in integrazione operativa con l'A.S.L.:

- tra quelle regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza;
- avendo cura di privilegiare le strutture più vicine al luogo di residenza del soggetto o dei parenti;

La procedura di inserimento per anziani non autosufficienti è attivata su presentazione di domanda da parte dell'interessato alle sedi territoriali dei servizi sanitari o ai servizi socio-assistenziali di residenza o su proposta dei servizi territoriali stessi.

L'inserimento nelle strutture residenziali è programmato nell'ambito dei posti disponibili, salvo lista di attesa, gestione che viene regolarmente espletata dall'A.S.L., sede centrale, per tutti i quattro distretti.

Anziani parzialmente autosufficienti

L'inserimento di anziani parzialmente autosufficienti è a carico del Consorzio, viene autorizzato dal Direttore del Consorzio previa valutazione del responsabile di area e su richiesta del servizio sociale di base ampiamente motivato. Non è richiesta autorizzazione da parte dell'A.S.L. competente, in quanto non partecipa alla valutazione tesa alla relativa spesa.

ART. 5 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO SOCIO-ASSISTENZIALE

5.1 Situazione economica: riferimenti soggettivi e criteri di valutazione

La retta per le strutture residenziali agli anziani non autosufficienti, ai sensi delle vigenti disposizioni, è divisibile in quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e in quota alberghiera a carico dell'ospite, che può richiedere un'integrazione al Consorzio per il pagamento della stessa qualora il suo reddito non sia sufficiente a coprirla- (DGR n°. 17-15226 del 30/03/2005).

L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta sarà a carico del Consorzio unicamente per le persone la cui condizione di non autosufficienza fisica o psichica ed il relativo inserimento in struttura sia stato autorizzato dall'Unità Valutativa Geriatria distrettuale nell'ambito delle risorse economiche a disposizione dell'Ente.

Ai fini della definizione dell'entità della compartecipazione degli anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza, psichica o fisica, al costo della prestazione posto a carico dell'assistito, si valuta esclusivamente **la situazione economica del solo beneficiario.**

Le persone inserite in presidi residenziali che intendono avvalersi dell'integrazione retta a carico del Consorzio sono tenuti a versare alla Direzione della struttura l'importo dei propri redditi fino alla copertura della quota socio-assistenziale stabilita dalla Normativa Regionale D.G.R. n° 17-15226 del 30/03/05, D.G.R. n° 2-3520 del 31/07/2006 e D.G.R. n° 37-6500 del 2007. Detta contribuzione è calcolata sulla somma dei redditi percepiti con riferimento ai beni mobili ed immobili.

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

5.2 Determinazione della situazione economica dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica dell'assistito vengono considerati: il *reddito complessivo* ed il *valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare*.

Per quanto riguarda il **reddito complessivo** sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) oppure i redditi risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di integrazione.

Tramite autocertificazione, si provvede ad accertare il reddito personale dell'anziano:

- a) reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art 2135 c.c. svolta anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare);
- c) assegni di invalidità;
- d) indennità d'accompagnamento;
- e) indennità specifiche per ciechi e sordomuti;

Per quanto concerne i punti c), d), e) ai sensi dell'art 34 del D.P.R. n° 601/1973 costituiscono sussidi corrisposti dallo Stato, o da altri enti pubblici, a titolo assistenziale. Tali indennità sono esenti dall'imposta sul reddito alle persone fisiche ma, poiché erogate al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni di assistenza dei soggetti non autosufficienti, devono essere conteggiate come reddito ai fini della partecipazione alla contribuzione della retta.

Qualora sussistano comprovate difficoltà dell'utente/familiari ad anticipare la quota corrispondente alla indennità di accompagnamento, è possibile porre la suddetta quota a carico del Consorzio **a condizione di aver preventivamente acquisito l'impegno al rimborso da parte dell'utente che ha fatto richiesta di indennità e/o dei suoi familiari**.

Tale rimborso deve comprendere anche la quota anticipata dal Consorzio relativa al periodo intercorso tra la presentazione della domanda di indennità ed il riconoscimento del diritto a percepirla.

Se l'anziano inserito in struttura è privo di reddito, il Consorzio integrerà la quota alberghiera con rivalessa rispetto a redditi futuri di cui potrebbe aver diritto nel periodo di ricovero (es. reversibilità, arretrati di indennità di accompagnamento...).

Per gli anziani soli (privi di coniuge), qualora l'inserimento sia previsto per il **mese di dicembre**, sarà conteggiato l'importo **sia della pensione sia della tredicesima** mensilità.

Si sottolinea, inoltre, che i proventi derivanti dalle attività agricole, svolte in forma associata (per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA) va assunta la base imponibile netta determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del persona a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO), o dall'ultimo certificato sostitutivo, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale dichiarazione.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto dell'interesse, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per il quale va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società nazionali ed estere quotati in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo.
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n° 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato, sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.
- j) Nelle situazioni di coniuge a carico, saranno conteggiati i trattamenti di famiglia percepiti dall'altro coniuge.

Il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore (determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa I.C.I.) dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Si precisa, inoltre, che eventuali immobili dichiarati inagibili, per condizioni di sicurezza o igieniche, e difficilmente valutabili sul mercato immobiliare potranno non essere conteggiati, così come per i beni di cui si condivide la proprietà con altri, non essendo facilmente alienabili.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Per l'anziano solo se usufruttuario di immobili sarà conteggiato, ai fini del reddito, almeno una quota pari ad un massimale d'affitto tenuto conto della normativa vigente.

5.3 **Franchigia**

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

- a) franchigia sul reddito: una somma non inferiore a 50 euro mensili deve essere lasciata a disposizione del beneficiario valutando, nel progetto individuale (PAI), se vi sono ulteriori spese fino alla concorrenza di euro 300,00 da lasciare a disposizione, per documentate e giustificate esigenze: cure specifiche non garantite dalla struttura, protesi, parafarmaci o altre spese"; Il Consorzio potrà prevedere una quota maggiore, qualora l'anziano sia privo di familiari o per esigenze particolari. L'entità della somma è individuata dal Direttore su proposta del Servizio Sociale e della Responsabile d'area, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente documentate.
- b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza, la franchigia di euro 15.500,00.
- c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza, la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito o utilizzata precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto

- d) per l'acquisto o la costruzione del bene. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

5.4 Determinazione della situazione economica complessiva dell'assistito.

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (v. D.P.C.M. 07/05/1999, n° 221, decreto attuativo del D.lgs. 109/1998).

In caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento di una retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, il Consorzio potrà attivare o richiedere i seguenti provvedimenti:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

Al fine di permettere all'anziano un eventuale ritorno al proprio domicilio, è possibile per un periodo massimo di 6 mesi, detrarre dalla sua quota di contribuzione le spese dell'affitto, del riscaldamento e delle altre eventuali utenze, previste in particolar modo per i ricoveri di sollievo.

L'interessato o i famigliari sono invitati ad allegare fotocopia dei documenti attestante i redditi dichiarati.

5.5 Sostegno al coniuge o al familiare convivente con l'assistito che necessiti di ricovero in struttura

In base alle disposizioni della citata D.G.R. n° 17-15226 il Consorzio garantisce altresì il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente. Tale sostegno, tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile.

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, il Consorzio prevede, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consente al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata D.G.R. n° 17-15226, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dal Consorzio.

Il *“Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali”*, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 12 dell'11/07/2002, approvato con

deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 11 del 26/07/2002, consentirà di effettuare interventi appropriati alla fattispecie sopradescritti.

Come già specificato nei paragrafi precedenti, il ricoverato in ogni caso concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA ASSISTENZIALE DELLA RETTA

Rientrano tra i motivi di esclusione:

- totale copertura della quota assistenziale tramite i redditi dell'utente;
- possesso di altri beni immobili (esclusa la prima abitazione quando è occupata dal coniuge) e mobili (iscritti in pubblici registri) tali da consentire all'assistito la copertura delle spese di ricovero ai sensi del vigente regolamento;
- anziano solo (privo di coniuge) proprietario della prima casa o di altri beni immobili, tali da consentire la copertura della retta;
- aver provveduto a donazioni o vendite di beni a parenti o a terzi negli ultimi cinque anni. Beni i cui valori consentono la totale copertura della retta.

Il Consorzio può intervenire economicamente, in deroga a quanto sopra indicato, nei casi in cui sia necessario provvedere alle esigenze inderogabili di deprivazione economica dell'utente. Per questi casi, fatta salva l'azione di rivalsa, la decisione è assunta, su proposta del Servizio Sociale di Base e del responsabile di area, con provvedimento del Direttore del C.I.S.A. 12.

Modalità calcolo contributo

- + Reddito previdenziale e assistenziale salvo pensioni di guerra e rendite INAIL
- + Valori immobiliari secondo i parametri sopra indicati
- + Valori mobiliari secondo i parametri sopra indicati
- Quota di reddito destinata alle spese personali
- Quota di reddito destinata alle spese impreviste ed eccezionali

= Contributo a carico dell'utente

il contributo non può essere superiore all'ammontare della quota non sanitaria a carico dell'utente/Servizi sociali secondo le disposizioni regionali (D.G.R. n° 17-15226 del 2005)

Modalità procedurali e di presa in carico dell'utente:

- ✓ Il Servizio Sociale di Base assume la presa in carico dell'utente. *L'Assistente Sociale competente definisce la situazione socio-sanitaria nella sua interezza e complessità, sulla base del modello integrato e propone al responsabile di area "tutela Anziani" un progetto in merito contenente la proposta di partecipazione retta da parte dell'utente.*
- ✓ Per quanto concerne la partecipazione della retta in struttura, l'Assistente Sociale, avvalendosi della collaborazione dell'Operatore di Segretariato Sociale :
 - o assiste l'utente nella presentazione della dichiarazione dei redditi mobili ed immobili, compila in merito la scheda riassuntiva;

- o verifica la completezza e la correttezza formale della dichiarazione;
- o determina sulla base della dichiarazione di cui sopra la quota di partecipazione alla retta avvalendosi dei modelli predisposti, annotando eventuali situazioni particolari che possono incidere sulla determinazione di detta quota di partecipazione;

ART. 7 RIVALSE

Qualora non vi siano eredi, in caso di decesso dell'anziano inserito, se questo ha proprietà o beni, si eserciterà la rivalsa su tale patrimonio fino alla concorrenza delle somme dovute. Il Consorzio si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche su beni (mobili e immobili) di cui l'anziano entri in possesso durante o dopo il ricovero fino alla concorrenza della integrazione versata a far tempo del momento dell'ingresso in struttura.

ART. 8 NORME DI SALVAGUARDIA

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Il Consorzio si riserva, quindi, di eseguire controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, tramite i Comuni, la Guardia di

finanza, presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare, ai sensi degli art 4, comma 2 del D. lgs. 31 marzo 1998, n° 109, e 6, comma 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n° 221; potranno, inoltre, essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata nonché confronti dei dati reddituali e patrimoniali, in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

I beneficiari che indebitamente si siano avvalsi di integrazioni non spettanti sulla base di dichiarazioni mendaci saranno tenuti a restituire dette somme indebitamente percepite. Saranno, inoltre, perseguiti sulla base delle disposizioni penali che reggono la fattispecie delittuosa.

ART. 9 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta, presentare ricorso scritto al Direttore del Consorzio.

Il Direttore, esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati, decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce formale risposta al ricorrente.